

FISCO e TRIBUTI

CIRCOLARE SETTIMANALE PER L'ASSOCIATO

NUMERO 1
21 OTTOBRE 2014

NOTIZIE IN SINTESI



DDL DI STABILITÀ 2015

APPROVAZIONE DEL DDL DI STABILITÀ 2015 DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PAGINA 2

NEWS E INFORMATIVE



F24 TELEMATICO

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Pagina 3



NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

A PARTIRE DAL 2015 L'ATTUALE CUD SARÀ SOSTITUITO DALLA NUOVA "CERTIFICAZIONE UNICA" (CU)
PAGINA 4



AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE

DAL 3 NOVEMBRE 2014 SCATTANO LE SANZIONI PER MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Pagina 5



COMUNICAZIONE BENI IN USO AI SOCI

ENTRO IL 30 OTTOBRE 2014 LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI O FAMILIARI PER IL 2013
Pagina 7



COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN AI FINI DEI RIMBORSI DI IMPOSTA

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE
Pagina 9

APPROFONDIMENTI



LETTERA DI VETTURA CAMIONISTICA

BREVE APPROFONDIMENTO SUL C.M.R.
Pagina 11

SCADENZARIO



SCADENZARIO DAL 21.10.2014 AL 31.10.2014

Pagina 14

Aderente a:

DDL DI STABILITÀ 2015	APPROVAZIONE DEL DDL DI STABILITÀ 2015 DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
<p>APPROVAZIONE DEL DDL DI STABILITÀ 2015 DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p>	<p>Il Consiglio dei Ministri del 15.10.2014 ha approvato il Ddl. di stabilità 2015, le cui principali misure, per un totale di 36 miliardi, sono state annunciate nel corso della relativa conferenza stampa.</p> <p>Di seguito si propone un elenco delle principali novità sulla base delle prime <u>bozze dell'articolato</u>.</p> <p>Principali novità della bozza del Ddl. di stabilità 2015</p> <p>In particolare, sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> la deducibilità integrale dei costi dei lavoratori dipendenti <u>a tempo indeterminato</u> ai fini IRAP (a partire dal 2015, con effetto quindi dalla dichiarazione IRAP 2016); <u>l'abrogazione</u> della riduzione generalizzata delle aliquote IRAP che avrebbe dovuto operare dal 2014 (con effetto sulla dichiarazione IRAP 2015); la stabilizzazione del <u>bonus IRPEF di 80,00 euro</u>, confermando la disciplina del 2014; un regime forfettario per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi e compensi <u>inferiori a 40.000,00 euro</u>, in maniera differenziata a seconda dell'attività svolta; la <u>proroga</u> della detrazione del <u>65%</u> per gli interventi di efficientamento energetico, nonché della detrazione del <u>50%</u> per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici; la riapertura della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni <u>posseduti all'1.1.2015</u>; in tal caso, la redazione e asseverazione della perizia, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva per l'intero importo o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate di pari ammontare, dovrebbe avvenire entro il <u>30.6.2015</u>; la <u>ridefinizione del credito di imposta per la ricerca e sviluppo</u> di cui all'art. 3 del DL 145/2013, in termini di misura, decorrenza, soggetti beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta <u>extra muros</u>; a tale misura si affiancherebbe una defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni riconducibili alla proprietà intellettuale (c.d. "<u>patent box</u>"); la previsione del <u>TFR in busta paga</u>; <p>per ciò che riguarda le imprese, uno <u>sgravio contributivo</u> per le nuove assunzioni per un periodo di <u>tre anni</u>.</p> <p>Misure per il contrasto all'evasione fiscale</p> <p>Sul fronte della lotta all'evasione, il Ddl. dovrebbe, infine, apportare modifiche volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>estendere</u> l'applicazione del meccanismo dell'<u>inversione contabile</u> (art. 17 del DPR 633/72); implementare le possibilità, specie sotto il profilo temporale, di fruire del <u>ravvedimento operoso</u> ex art. 13 del DLgs. 472/97; sistematizzare gli <u>istituti deflativi del contenzioso</u>; armonizzare i termini di decadenza dal <u>potere di accertamento</u> con la presentazione di dichiarazioni integrative.

F24 TELEMATICO	<p>A decorrere dal 1° ottobre 2014 viene esteso l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.</p> <p>Si riportano di seguito le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014.</p> <p>Viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:</p> <p>a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</p> <p>b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote banking), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;</p> <p>c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote banking), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.</p> <p>Da notare in particolare come per i modelli F24 dove il debito è integralmente coperto dai crediti in compensazione vantati dal contribuente, quindi non vi è nulla da pagare (ma il modello va presentato comunque) occorre utilizzare obbligatoriamente il sistema Entratel o Fisconline.</p> <p>È bene precisare che detto obbligo riguarda anche i soggetti titolari di partita Iva (che già da diversi anni hanno l'obbligo della trasmissione dei modelli F24 in forma telematica), per cui in presenza di modello F24 "a zero" non potranno più utilizzare l'home banking ma dovranno necessariamente rivolgersi ad un intermediario abilitato oppure ottenere l'abilitazione Entratel o Fisconline; lo stesso dicasi per F24 con utilizzo in compensazione del credito iva per importi superiori a 5.000 euro.</p> <p>Proponiamo di seguito una rappresentazione schematica delle nuove regole.</p>																
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DI MODELLO</th> <th>Modalità di presentazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Regole valide sia per i privati che per i soggetti partita Iva</i></td> </tr> <tr> <td>F24 con compensazione a saldo zero</td> <td>Entratel o Fisconline</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Regole nuove per i privati</i></td> </tr> <tr> <td>F24 con compensazione a saldo zero (indipendentemente dall'importo)</td> <td>Entratel, Fisconline Home banking convenzionati</td> </tr> <tr> <td>F24 senza compensazione a debito (con saldo superiore a € 1.000)</td> <td>Entratel, Fisconline Home banking convenzionati</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Regola valida solo per i privati</i></td> </tr> <tr> <td>F24 senza compensazione a debito (con saldo pari o inferiore a € 1.000)</td> <td>Libera (anche cartacea)</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Quando può essere utilizzato il modello F24 cartaceo</u></p> <p>La richiamata C.M. n. 27/E/14 ricorda che la presentazione cartacea del modello F24 è ancora ammessa nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti privi di partita Iva per la presentazione di modelli senza compensazione 	TIPO DI MODELLO	Modalità di presentazione	<i>Regole valide sia per i privati che per i soggetti partita Iva</i>		F24 con compensazione a saldo zero	Entratel o Fisconline	<i>Regole nuove per i privati</i>		F24 con compensazione a saldo zero (indipendentemente dall'importo)	Entratel, Fisconline Home banking convenzionati	F24 senza compensazione a debito (con saldo superiore a € 1.000)	Entratel, Fisconline Home banking convenzionati	<i>Regola valida solo per i privati</i>		F24 senza compensazione a debito (con saldo pari o inferiore a € 1.000)	Libera (anche cartacea)
TIPO DI MODELLO	Modalità di presentazione																
<i>Regole valide sia per i privati che per i soggetti partita Iva</i>																	
F24 con compensazione a saldo zero	Entratel o Fisconline																
<i>Regole nuove per i privati</i>																	
F24 con compensazione a saldo zero (indipendentemente dall'importo)	Entratel, Fisconline Home banking convenzionati																
F24 senza compensazione a debito (con saldo superiore a € 1.000)	Entratel, Fisconline Home banking convenzionati																
<i>Regola valida solo per i privati</i>																	
F24 senza compensazione a debito (con saldo pari o inferiore a € 1.000)	Libera (anche cartacea)																

	<p>con un saldo pari o inferiore ad € 1.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ F24 precompilati dall'ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore ad € 1.000, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; ➤ soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi; ➤ possono, infine, continuare ad utilizzare i modelli cartacei fino al 31 dicembre 2014 anche coloro che devono effettuare versamenti legati a rateizzazioni in corso di tributi, contributi e altre entrate. Le rate che vanno in scadenza dal 1° ottobre potranno transitoriamente essere ancora versate tramite modello cartaceo, anche per importi superiori ad € 1.000 e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero. <p><u>Soggetti privi di conto corrente</u></p> <p>La circolare n. 27/E/14 si occupa poi anche delle situazioni in cui il contribuente non detiene un conto corrente, perché è impossibilitato ad averne uno (la circolare parla di soggetti "oggettivamente impossibilitati").</p> <p>Con riferimento a tale situazione è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i modelli F24 con saldo superiore ad € 1.000, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, che si renda disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo; per tali soggetti quindi la via tradizionale viene ammessa, ma solo in via surrogatoria, quando nessuna delle altre situazioni indicate è praticabile; ➤ i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche appena richiamate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
--	---

NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2015	<p>A partire dal 2015, l'attuale Cud sarà sostituito dalla nuova "Certificazione unica" (CU). Il nuovo modello consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nell'anno 2014, non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera (per esempio redditi erogati a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta). Il modello di certificazione, che si comporrà di tre pagine, dovrà inoltre essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta entro il 9 marzo.</p> <p>Con la "Certificazione Unica" i sostituti d'imposta compileranno un solo frontespizio</p>
--	---

	<p>contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. Spazio anche al bonus Irpef - entra nel nuovo modello una sezione ad hoc per gestire il credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.</p> <p>La bozza della nuova Certificazione Unica è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso Home/Modelli/ Modelli in bozza.</p>
--	---

<p>AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE</p>	<p>A distanza di due anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 198/12 sono stati forniti i primi chiarimenti sull'obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell'utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell'utilizzo stesso; e per chi è intestatario, l'obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue "generalità" (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).</p> <p>Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.</p> <p>La Legge n. 120/2010, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha apportato alcune modifiche al nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma 4-bis all'art. 94 del Codice in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli.</p> <p>Il nuovo comma stabilisce che: <i>"gli atti, ..., da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3"</i>.</p> <p>Con D.P.R. n. 198 del 28.09.2012, è stato approvato il regolamento relativo alle modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 al Codice della Strada inerenti la variazione dell'intestatario della carta di circolazione e l'intestazione temporanea di veicoli.</p> <p>Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma sarà operativo solo dal 3 novembre 2014.</p> <p>In sostanza, nel caso di variazione dell'intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.</p> <p>Con la circolare n. 15513 del 10 luglio scorso, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito alcuni dei dubbi relativamente alle fattispecie sopra indicata, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre 2014, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi.</p> <p>Si tratta di sanzioni pecuniarie (da € 705 a € 3.526) ma la omissione può anche</p>
<p>DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA CIRCOLAZIONE</p>	

determinare il ritiro della carta di circolazione.

Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l'obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. In particolare per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all'aggiornamento dei dati ma l'eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all'applicazione di sanzioni.

Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni, soffermiamoci invece sull'obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando **un soggetto abbia la temporanea disponibilità** di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.

La circolare, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:

- a titolo di comodato;
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
- nei casi di locazione senza conducente;
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto "rent to buy";
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust.

Evidenziamo in questa sede le precisazioni fornite in relazione alla sola ipotesi, piuttosto frequente, del comodato di veicoli aziendali, rinviando ai contenuti della circolare per l'esame delle altre fattispecie.

Il comodato di veicoli aziendali

Stiamo parlando delle situazioni riguardanti veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici e privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi soggetti concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti.

In tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza (su modulistica riportata nella Circolare in commento) volta all'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

A fronte di tale istanza viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Sul tema la Circolare n. 15513 precisa che:

- nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette "flotte aziendali") è possibile presentare un'unica istanza cumulativa;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti "noleggi full rent") ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il

	<p>veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato. La disciplina relativa ai veicoli aziendali non fa, tuttavia, riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori; non è, quindi, chiaro quale sia la modalità di comunicazione applicabile in tal caso, trattandosi comunque di veicoli nella disponibilità dell'azienda.</p> <p><u>Si segnala che dovranno essere annotati solamente gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.</u></p>
--	--

COMUNICAZIONE BENI IN USO AI SOCI	<p>A seguito del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014, è previsto che entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai beni concessi in godimento dalla società ai soci; ➤ ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; ➤ ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; ➤ per i beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore. <p>Secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 24/E/12, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'art. 5, co. 5 Tuir, pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".</p> <p>È, quindi, fissata al prossimo 30 ottobre 2014, nella maggior parte dei casi, la scadenza per la comunicazione dei dati relativi al 2013.</p> <p>Comunicazione dei beni</p> <p>I contribuenti - società / soci ovvero familiari / impresa - devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o loro familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2013 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio precedentemente: infatti, se perdura il godimento nel 2013 scatta l'obbligo di comunicazione.</p> <p>Nel modello occorre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ la tipologia di bene concesso in utilizzo (autoveicoli, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni (es. Telefoni, Pc portatili) di valore superiore a € 3.000 (netto iva); ✚ i dati relativi al bene (es. codice del telaio per le autoveicoli, codice catastale per l'immobile); ✚ il valore normale di utilizzo (per le autoveicoli si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall'art. 51 Tuir); ✚ il corrispettivo per l'utilizzo. <p>E' poi richiesto di dare indicazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ l'utilizzo che viene fatto del bene; ✚ la durata della concessione (data di inizio e fine). <p>È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ hanno un valore non superiore ad € 3.000, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo); ✚ sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autoveicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili). <p>La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art. 67 del Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se, invece, viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione</p>
--	--

non è dovuta.

Sono, inoltre, previste alcune esclusioni oggettive:

- ✚ i beni concessi in godimento agli amministratori (quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo);
- ✚ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- ✚ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- ✚ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- ✚ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ✚ i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Di seguito tabella riepilogativa:

CONCEDENTE	UTILIZZATORE	COMUNICAZIONE
Titolare ditta individuale	Titolare ditta individuale	NO
Titolare ditta individuale	Familiare	SI *
snc	Socio	NO tutti i soci amministrano
snc	Familiare del socio	SI*
Sas	Socio accomandatario	No
Sas	Socio Accomandante	SI*
Srl/Spa	socio amministratore	No
Srl/Spa	socio non amministratore	SI*
Srl/Spa	Familiare del socio	SI*
Srl/Spa	socio dipendente	No tassato fringe benefit

* Si ipotizza che non sia richiesto alcun corrispettivo e che emerga un fringe benefit o che il corrispettivo richiesto all'utilizzatore sia inferiore al fringe benefit.

Comunicazione dei finanziamenti

Oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione (2013), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- ✚ il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di € 60.000 alla società da lui partecipata;
- ✚ il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a € 30.000;
- ✚ l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a

Aderente a:

	<p>reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo soggetto.</p> <p>Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superi il valore annuo di € 3.600.</p> <p>Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.</p> <p>Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.).</p> <p>Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2013 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.</p> <p>Di particolare importanza è la verifica della soglia per l'obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.</p> <p>Esempio</p> <p>Il socio Mario Rossi ha effettuato finanziamenti nella Berta Srl nel corso del periodo di imposta 2013 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 gennaio: finanziamento € 8.000; - 21 maggio: finanziamento € 9.000; - 9 settembre: restituzione € 15.000. <p>Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2013 è pari a € 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di € 17.000 indicando la data del 21 maggio 2013.</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest'ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.</p> <p>Si ritiene che l'esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.</p>
--	--

COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN AI FINI DEI RIMBORSI DI IMPOSTA	<p>Con il comunicato stampa 26.8.2014, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per velocizzare i tempi di rimborso delle imposte, è possibile comunicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, sul quale accreditare il rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indipendentemente dall'importo del rimborso atteso; - senza che sia necessario alcun invito da parte della stessa Agenzia.
COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE	<p>Per i rimborsi di importo superiore a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, o per i rimborsi di soli interessi (di qualsiasi importo), le somme sono erogate, per ragioni di</p>

sicurezza, unicamente con accredito su conto corrente bancario o postale; diventa quindi necessario comunicare il relativo codice IBAN.

Conti correnti esteri

Per le operazioni di accredito dei rimborsi su conti correnti esteri vanno indicati:

la denominazione della banca;

l'intestatario del conto corrente,

il codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.

Modalità di comunicazione

Per comunicare il codice IBAN e le altre coordinate bancarie deve essere compilato l'apposito modello disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Cosa devi fare/Richiedere/Rimborsi/Accredito rimborsi su c/corrente".

Il modello compilato deve essere presentato dal contribuente direttamente:

in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

oppure presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice IBAN non deve invece essere comunicato per e-mail (anche se si tratta di PEC) o per posta ordinaria, neppure qualora sia stato ricevuto un invito dall'Agenzia delle Entrate mediante tali modalità.

Validità della comunicazione

La scelta esercitata con la comunicazione è valida fino all'eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione.

Mancata comunicazione delle coordinate del conto corrente

Se non vengono fornite le coordinate bancarie o postali del conto corrente:

il rimborso che non supera i 999,99 euro può essere riscosso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, anche mediante delega ad un altro soggetto;

per i rimborsi di importo superiore viene invece emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

Informazioni sui rimborsi

Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni attraverso i seguenti canali:

via Internet, mediante il servizio "Cassetto fiscale" (se abilitati ai servizi on line del portale dell'Agenzia delle Entrate);

per telefono, al numero 848.800.444;

presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

BREVE APPROFONDIMENTO SULLA LETTERA DI VETTURA CAMIONISTICA
MEGLIO CONOSCIUTA COME C.M.R.

Nelle cessioni intracomunitarie per giustificare il regime di non imponibilità all'Iva, fra le altre, si deve provare il materiale trasferimento dei beni nel paese comunitario di destinazione. L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n.71/E del 24 luglio 2014 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria nel caso in cui non sia disponibile un documento di trasporto (ci si riferisce, non tanto alla mancanza del ddt, ma ad altri documenti di natura non fiscale come, ad esempio, Cmr, lettera di vettura, etc. tipici del trasporto eseguito da terzi).

La lettera di vettura camionistica (C.M.R. Convention Marchandises Routières) costituisce prova di avvenuta presa di consegna delle merci e del loro stato da parte del vettore e rappresenta il contratto di trasporto internazionale.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la conservazione del documento di trasporto C.M.R. firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, rappresenta un documento idoneo a dimostrare l'invio della merce in altro Paese UE e, quindi, **a giustificare l'applicazione del regime di non imponibilità.**

Come è noto, il trattamento fiscale delle cessioni intracomunitarie di beni è disciplinato dall'art.41 D.L. n.331/93 che prevede la non imponibilità a condizione che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

1. la cessione avviene a titolo oneroso con trasferimento della proprietà o altro diritto reale;
2. la cessione avviene fra operatori economici di diverso Stato membro (deve essere soggetto passivo tanto il fornitore nazionale quanto il cessionario di diverso Stato membro);
3. ci sia un effettivo spostamento fisico del bene, con partenza dall'Italia, e arrivo in altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi (trasportatori) per loro conto.

Con riguardo a tale ultimo requisito, l'invio dei beni in altro Stato comunitario costituisce elemento strutturale della cessione intracomunitaria in assenza del quale non può considerarsi legittima l'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta.

Diversamente da quanto previsto in materia di esportazioni dall'art.8 D.P.R. n.633/72 (non imponibilità subordinata alla prova doganale), nel caso delle cessioni intracomunitarie, né il Legislatore nazionale né quello comunitario hanno, tuttavia, previsto disposizioni specifiche in materia di prova dell'uscita dal territorio nazionale, né con riferimento alla tipologia di documenti né con riguardo all'incombenza dell'onere probatorio e i contribuenti sono stati costretti ad adeguare comportamenti e procedure in base ai contributi interpretativi forniti dalla giurisprudenza (comunitaria e nazionale) e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi (Risoluzioni e circolari dell' Agenzia delle Entrate) emergono i seguenti principi:

quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;

- la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente;
- da tale insieme di documenti si devono ricavare le medesime informazioni presenti nel Cmr e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

In base agli orientamenti ufficiali se da un lato, il C.M.R. – sia esso cartaceo o elettronico – costituisce ancora lo strumento di prova prescelto, dall'altro, come chiaramente affermato dall'Agenzia delle Entrate, la mancanza del C.M.R. stesso non comporta l'automatica riqualificazione come cessione imponibile

all'Iva dell'operazione intracomunitaria (come sostenuto inopinatamente da alcuni organi verificatori), purché il contribuente sia in grado di fornire altri mezzi di prova ritenuti idonei.

Va sottolineato che la prassi amministrativa fino a oggi, al di là dei casi espressamente esaminati, non ha mai fornito un elenco esaustivo dei mezzi di prova in grado - con certezza - di sostituire il documento di trasporto ai fini della prova del trasferimento intracomunitario dei beni, ma si è limitata a rinvii di carattere generale ("altri mezzi di prova ritenuti idonei") che non risultano molto utili agli operatori economici per implementare procedure amministrative efficaci in sede di verifica fiscale.

La risposta fornita dall'Agenzia con la Risoluzione n.71/E/14, appare utile in quanto stabilisce che la dichiarazione di ricezione o di avvenuto trasporto dei beni in altro stato comunitario rilasciata dal cessionario sembra assumere, infatti, anche al di là del caso di specie esaminato e anche per effetto di ulteriori posizioni di prassi e di alcuni "riconoscimenti" giurisprudenziali, i connotati di una prova utile per dimostrare l'avvenuto trasferimento dei beni stessi, sempreché corredata da ulteriore documentazione.

La citata soluzione (richiesta di conferma scritta al cliente di avvenuta ricezione) può essere quindi considerata una prova attendibile dai verificatori a condizione che il fornitore in questione non sia in mala fede o comunque non sia stato particolarmente negligente mancando di porre in essere tutti gli accorgimenti nella sua possibilità al fine evitare di incorrere in situazioni fraudolente.

Nell'ipotesi di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente non assolve al proprio onere probatorio con la mera presentazione della lettera di vettura, ma per provare il diritto all'esenzione Iva deve produrre un diverso documento rappresentativo della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (come ad esempio il documento di scarico della merce, redatto secondo i modelli predisposti per il trasporto internazionale, sottoscritto dal destinatario) o la prova anche di "fatti secondari" dai quali desumere la presenza fisica delle merci in territorio diverso da quello dello Stato membro in cui è residente il cedente (come ad esempio, nel caso di trasporti stradali, le ricevute di pagamento - recanti data, timbro ed indicazione del chilometraggio dell'automezzo - sottoscritte dal titolare della stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata fuori del territorio di partenza ovvero nel territorio di destinazione delle merci).

È certo, secondo la Corte di Cassazione, che la disponibilità di tali documenti dovrà essere acquisita dai soggetti terzi contraenti, ove il cedente non intenda eseguire la spedizione od il trasporto in proprio, ed è possibile che tali soggetti - tanto più se partecipi della frode - non collaborino, rendendo indisponibile tale documentazione probatoria. In tal caso il cedente dovrà fornire adeguata prova:

- di aver espressamente dedotto in obbligazione nei contratti stipulati con il vettore, spedizioniere, cessionario, l'obbligo di consegna del documento in questione;
- di aver richiesto inutilmente l'adempimento di tale obbligazione, sperando ove necessario, le opportune iniziative giudiziarie;
- di non essere stato in grado di acquisire nessun'altra documentazione neppure da soggetti diversi dal vettore e cessionario (eventualmente la società assicuratrice con la quale ha stipulato polizza assicurativa del carico).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si possono formulare alcune indicazioni operative utili per costruire un'architettura probatoria in grado, in caso di cessione intracomunitaria di beni non imponibile, di **ridurre i rischi di contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria** in ordine al mancato trasferimento dei beni nello Stato membro del cliente. In tale prospettiva, può essere utile, in generale, **disporre della seguente documentazione:**

- fattura di vendita dei beni;
- documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;
- contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria (preferibilmente, per chi dispone di sufficiente forza contrattuale, è opportuno che i contratti riportino le clausole contrattuali relativamente all'obbligo del cliente o trasportatore di segnalare eventuali variazioni di destinazione nonché l'assunzione dell'obbligo di risarcimento per

eventuali conseguenze - imposta, sanzioni ed interessi - che dovessero derivare da tale inadempimento);

- documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
- C.M.R. firmato dal vettore e dal destinatario per il ricevimento della merce;
- qualora il C.M.R. non sia disponibile o comunque non sia disponibile anche con la firma del destinatario, acquisire, preferibilmente prima di eventuali controlli, una dichiarazione firmata dal cliente attestante il ricevimento della merce a destino;
- elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat).

La suddetta documentazione può essere integrata con altri strumenti di prova in relazione alla natura particolare dei beni.

Considerate le problematiche sopra esposte, inoltre, **è opportuno evitare le seguenti situazioni:**

- pagamento per contanti (non solo sopra la soglia antiriciclaggio, ma a prescindere dall'importo) o con assegni italiani circolari o bancari (propendere sempre per il bonifico o lettere di credito comunque dal Paese estero del cliente);
- il ritiro con mezzo del cessionario;
- ordini meramente verbali o a mezzo cellulare, soprattutto quando gli importi sono particolarmente significativi.

Infine, oltre a verificare (tramite il Vies) la validità della partita Iva comunitaria fornita dal cliente è raccomandabile (soprattutto se si tratta di un nuovo cliente) verificare (se necessario presso l'Agenzia delle Entrate) anche la corrispondenza della stessa con la denominazione e l'indirizzo. Nel limite del possibile è altresì consigliabile effettuare altre indagini (anche tramite visure, sito internet, inserzioni pubblicitarie, etc.) al fine di verificare la presenza di concrete strutture operative e scongiurare una palese ed eccessiva "incoerenza" dell'acquisto con l'attività svolta dal cliente.

Struttura CMR

Il CMR non è titolo negoziabile non consente di trasferire il possesso della merce durante il viaggio ad altri soggetti; deve sempre scortare la merce in viaggio (in vettura).

Contiene n. 24 caselle ed è composta da 3 esemplari originali più 2 copie, firmati dal mittente e dal vettore.

Il 1° esemplare di color rosa è per il mittente;

il 2° esemplare che accompagna la merce di color azzurro è per il destinatario;

il 3° esemplare di color verde è trattenuto dal vettore;

il 4° di colore bianco è inviato per controllo ai fini statistici alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile presso il Ministero dei Trasporti;

il 5° per uso interno.

Il modulo deve essere compilato al momento del carico delle merci da parte del mittente (numeri da 1 a 15 e numeri 19,21 e 22) e del vettore.

Il modulo deve essere compilato nella sua interezza al fine di evitare il venir meno della responsabilità del vettore.

Il vettore si impegna, rilasciando l'esemplare della lettera di vettura internazionale al mittente, a consegnare la merce al destinatario entro i termini indicati. Egli ha l'obbligo, quando prende in carico la merce, di verificare la corrispondenza delle indicazioni contenute nella lettera di vettura CMR con il numero effettivo dei colli e lo stato apparente delle merci e del relativo imballaggio.

LO SCADENZARIO DAL 21.10.2014 AL 31.10.2014

Lunedì 27 Ottobre 2014	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</p> <p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
Lunedì 27 Ottobre 2014	<p>MOD. 730/2014 INTEGRATIVO</p> <p>Termine per la consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2014, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.</p>
Giovedì 30 Ottobre 2014	<p>COMUNICAZIONE 2013 BENI A SOCI / FAMILIARI - FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI</p> <p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2013, nonché dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all'impresa nel 2013.</p>
Venerdì 31 Ottobre 2014	<p>INPS DIPENDENTI</p> <p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
Venerdì 31 Ottobre 2014	<p>INPS AGRICOLTURA</p> <p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.</p>
Venerdì 31 Ottobre 2014	<p>IVA CREDITO TRIMESTRALE</p> <p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
Venerdì 31 Ottobre 2014	<p>IVA ELENCHI "BLACK LIST"</p> <p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali). <p>A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.</p>
Venerdì 31 Ottobre 2014	<p>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</p> <p>Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a settembre. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.</p>

Venerdì 31 Ottobre 2014

ANTIRICICLAGGIO - INDIRIZZO PEC

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14, D.Lgs. n. 231/2007 (ad esempio, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi, agenzie immobiliari, revisori contabili, ecc.) del proprio indirizzo PEC.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179

► Pagina 15



IT:25134 BRESCIA
Nr. 22156-01